

Ministero Economia: Regolamento sulla fattura elettronica



DECRETO 3 aprile 2013, n. 55

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre

2007, n. 244. (13G00097)

(GU n.118 del 22-5-2013) Vigente al: 22-5-2013

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto il Titolo V della Costituzione;

Visto l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, concernente gli obblighi dei contribuenti in relazione alla fatturazione;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

e successive modificazioni, nella parte in cui demanda all'Istituto nazionale di statistica il compito di pubblicare annualmente l'elenco delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in materia di IVA;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante delega al governo per l'attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, con particolare riferimento all'articolo 1 recante principi fondamentali di coordinamento e di armonizzazione dei sistemi contabili per gli obiettivi di finanza pubblica;

Visti i commi da 209 a 214 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, volti a semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, introducendo l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonche' l'elaborazione dei relativi dati ai fini del

monitoraggio

della finanza pubblica;

Viste le modifiche apportate al comma 209 ed al comma 214 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 24 dicembre 2007 a

seguito di quanto disposto dall'articolo 10 comma 13-duodecies del

decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla legge 214

del 22 dicembre 2011;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3

maggio 2008, n. 103, recante la individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle

relative attribuzioni e competenze;

Ritenuta la necessità di attuare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007, e

successive modificazioni, in coerenza con il quadro giuridico stabilito con la legge n. 42 del 2009;

Ritenuto altresì che le predette disposizioni della legge n. 244

del 2007 sono essenziali per l'attuazione dei principi costituzionali

in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento

della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione;

Ritenuto di dover assicurare la compatibilita' delle disposizioni

di cui al presente regolamento con le determinazioni assunte dall'Unione Europea in materia di fatturazione elettronica; Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivit  di

Governo;

Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3,

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale ha espresso

parere favorevole;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri

effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, con nota 3/2079/UCL del 28 febbraio 2013;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1,

commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite «amministrazioni».

3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni si adeguano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2

Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida

1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante «Formato della fattura elettronica» che costituisce l'allegato A del regolamento.

2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008 riporta obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A al presente regolamento.

3. Le regole tecniche relative alle modalita' di emissione della

fattura elettronica, nonché alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono quelle del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento.

4. La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio.

5. Le linee guida per la gestione della fattura elettronica da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono contenute nel documento che costituisce l'allegato C del presente regolamento.

Art. 3

Codici degli uffici

1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

21

novembre 2000, n. 272, in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche; le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini, l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad assegnare il codice in modo univoco.

2. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui all'articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i codici IPA degli uffici destinatari di fatture elettroniche di cui al comma 1 del presente articolo, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it.

3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell'allegato D del presente regolamento.

Art. 4

Misure di supporto per le piccole e medie imprese

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul proprio portale elettronico, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio e di conservazione, nonché i servizi di comunicazione

con il detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che

costituisce l'allegato E del presente regolamento.

2. L'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e

dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti

informatici «open source» per la fatturazione elettronica.

Art. 5

Intermediari

1. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi

tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e

l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le

responsabilità fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti

delle PA.

2. Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo

accordo tra le parti.

Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del

presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile

alle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 che,

volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri

fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalita' del presente regolamento. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni del presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni e' quella dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno.

3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2 decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 4, nonche' da quelle di cui all'articolo 1 comma 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

4. Con successivo decreto verranno determinate le modalita' di applicazione degli obblighi stabiliti all'articolo 1 della

legge 24

dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, al momento escluse

dal presente regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti

non residenti in Italia e alle fatture, già' trasmesse in modalita'

telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto

del sistema di versamento unificato di cui al decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, nonche' al servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

5. Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di

cui all'articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza

degli obblighi di cui ai precedenti commi.

6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che

non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema

di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non

possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente regolamento ne

costituiscono sua parte integrante.

Il presente regolamento munito del sigillo di Stato sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.

Roma, 3 aprile 2013

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e
delle
finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 129
ALLEGATO "A"

FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA

SOMMARIO

1. PREMESSA
2. CONTENUTO INFORMATIVO
3. INFORMAZIONI FISCALI
 - 3.1 Cedente/Prestatore
 - 3.2 Rappresentante Fiscale Del Cedente/Prestatore
 - 3.3 Cessionario/Committente
 - 3.4 Soggetto Emittente
 - 3.5 Dati Generali
 - 3.6 Beni/Servizi
4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI
 - 4.1 Trasmittente
 - 4.2 Destinatario
5. INFORMAZIONI PER L'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO
 - 5.1 Ordine Acquisto

5.2 Contratto

5.3 Ricezione

5.4 Fatture Collegate

5.5 Cassa Previdenziale

6. ALTRE INFORMAZIONI

6.1 Trasmittente

6.2 Cedente/Prestatore

6.3 Rappresentante Fiscale del Cedente/Prestatore

6.4 Cessionario/Committente

6.5 Terzo Intermediario Soggetto Emittente

6.6 Dati Generali

6.7 Beni/Servizi

6.8 Pagamento

6.9 Allegati

1. PREMESSA

Il presente documento descrive le informazioni presenti nella fattura elettronica di cui al comma 212, lettera b) della legge n. 244/2007.

I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SdI devono essere rappresentati in un file in formato XML (eXtensible Markup

Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da

attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i

dati nello stesso rappresentati.

Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle

caratteristiche informatiche delle suddette informazioni sono rese

disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente

Regolamento sul sito del Sistema di Interscambio

www.fatturapa.gov.it.

Tali specifiche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia

delle Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio,
sentite le strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze
e l'Agenzia per l'Italia digitale, garantendo la continuita' del
servizio ed i tempi tecnici necessari ad eventuali aggiornamenti
delle procedure informatiche e organizzative.

"Il tracciato della fattura di cui al presente regolamento e' stato
oggetto di una attivita' di confronto, nell'ambito del progetto
PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line), con gli standard
che prevedibilmente saranno usati a livello comunitario.

In particolare:

- e' stata effettuata la mappatura tra la parte core dell'UBL 2.0
e il formato SdI;
- e' stato presentato un comment log con le richieste di integrazione dei dati presenti nel formato SdI ed assenti nel core
UBL 2.0;
- tale comment log e' stato ufficialmente e completamente recepito dal gruppo di progetto a settembre 2009."

2. CONTENUTO INFORMATIVO

a) Il DPR 633 del 1972 reca, agli articoli 21 e 21-bis, le informazioni da riportare in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali.

Ad integrazione, tenuto conto della natura informatica del processo, entrano a far parte del contenuto della fattura elettronica

le ulteriori seguenti informazioni:

b) informazioni indispensabili ai fini di una corretta

trasmissione

della fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il

Sistema di Interscambio (SdI nel seguito) di cui all'articolo 1,

comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento

fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;

d) eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore

ovvero specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari

tipologie di beni ceduti/prestati, ovvero di utilità per il colloquio tra le parti.

3. INFORMAZIONI FISCALI

Vengono di seguito riportate le informazioni rilevanti ai fini fiscali.

3.1 CEDENTE/PRESTATORE

Dati Anagrafici

Identificativo Fiscale IVA (Partita IVA): numero di identificazione

fiscale ai fini IVA; per i soggetti stabiliti nel territorio dello

Stato Italiano corrisponde al numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per tutti gli altri soggetti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del

paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto

il codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del

cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di

persona non fisica; la valorizzazione di questo campo e' in alternativa a quella dei campi Nome e Cognome seguenti.

Nome: nome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare

nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo Cognome ed e' in alternativa a quella del campo Denominazione.

Cognome: cognome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo

campo presuppone anche la valorizzazione del campo Nome ed e' in

alternativa a quella del campo Denominazione.

Regime Fiscale: regime fiscale del cedente/prestatore del bene/servizio.

Dati Sede

Indirizzo: indirizzo del cedente/prestatore del bene/servizio; deve

essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc.

Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Nazione: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

Dati Stabile Organizzazione

I campi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi

in cui il cedente/prestatore e' un soggetto non residente ed effettua

la transazione oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale. Si riferiscono alla stabile

organizzazione in Italia.

Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere valorizzato con il

nome della via, piazza, etc. Numero Civico: numero civico relativo

all'indirizzo specificato nel campo precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Dati Iscrizione R.E.A.

Tali campi devono essere valorizzati nei casi di società soggette

al vincolo dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile.

Ufficio: sigla della provincia ove ha sede l'Ufficio del Registro

delle Imprese presso il quale è registrata la società'.

Numero REA: numero di repertorio con il quale la società' è iscritta nel Registro delle Imprese.

Capitale Sociale: indica il capitale sociale quale somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio

della società'; questo campo è valorizzato nei soli casi di società'

di capitali (SPA, SAPA, SRL).

Socio Unico: questo campo è valorizzato nei soli casi di società'

a responsabilità limitata (SRL); indica se queste si compongono di

un unico socio o di più soci.

Stato Liquidazione: indica se la società' si trova in stato di liquidazione oppure no.

3.2 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE

Dati Anagrafici

Partita IVA: numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe

Tributaria al rappresentante fiscale del cedente/prestatore.
Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi

di persona non fisica; la valorizzazione di questo campo e' in alternativa a quella dei campi Nome e Cognome seguenti.

Nome: nome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da

valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo

campo presuppone anche la valorizzazione del campo Cognome ed e' in

alternativa a quella del campo Denominazione.

Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore

da valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di

questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo Nome ed e'

in alternativa a quella del campo Denominazione.

3.3 CESSIONARIO/COMMITTENTE

Dati Anagrafici

Partita IVA: numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria al cessionario/committente;

Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall'Anagrafe

Tributaria al cessionario/committente;

Denominazione: denominazione del cessionario/committente (corrisponde alla struttura destinataria della fattura).

Dati della Sede ovvero, nei casi previsti dal D.M. n° 370/2000,

dell'ubicazione dell'utenza

Indirizzo: indirizzo del cessionario/committente; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc.

Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel

campo precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

3.4 SOGGETTO EMITTENTE

E' presente nei casi di documenti emessi da un soggetto diverso dal cedente/prestatore.

Soggetto Emittente: codice che sta ad indicare se la fattura e' stata emessa da parte del cessionario/committente ovvero da parte di un terzo per conto del cedente/prestatore.

3.5 DATI GENERALI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati devono essere ripetuti per ogni fattura del lotto.

Dati Generali Documento

Tipo Documento: tipologia del documento oggetto della trasmissione (fattura, acconto/anticipo su fattura, nota di credito, parcella .).

Divisa: tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi espressa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001.

Data fattura: data del documento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore al documento.

Tipo Ritenuta: tipologia di ritenuta di acconto (persone fisiche o persone giuridiche) da valorizzare nei casi in cui ne e' prevista

l'applicazione.

Importo Ritenuta: importo della ritenuta di acconto da indicare

solo se valorizzato il campo Tipo Ritenuta.

Aliquota Ritenuta: aliquota (espressa in percentuale %) della ritenuta d'acconto da indicare solo se valorizzato il campo Tipo

Ritenuta.

Causale Pagamento: codice della causale del pagamento (il codice

corrisponde a quello utilizzato per la compilazione del modello 770S)

da valorizzare nei casi di documenti soggetti a ritenuta d'acconto

(campo Tipo Ritenuta valorizzato).

Numero Bollo: estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio delle Entrate per l'assolvimento in modo virtuale, da

valorizzare nei casi in cui sia prevista l'imposta di bollo.

Importo Bollo: importo dell'imposta di bollo da indicare solo se

valorizzato il campo Numero Bollo.

Tipo Cassa Previdenziale: cassa di previdenza della categoria professionale di appartenenza, da valorizzare nei soli casi in cui e'

presente.

Aliquota Cassa: aliquota contributiva (espressa in percentuale %)

prevista per la cassa di previdenza, da indicare solo se valorizzato

il campo Tipo Cassa Previdenziale.

Importo Contributo Cassa: importo del contributo relativo alla cassa di previdenza della categoria professionale, da indicare solo

se valorizzato il campo Tipo Cassa Previdenziale.

Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla cassa;

nel caso di non applicabilità', il campo deve essere valorizzato a zero.

Dati Ddt (documento di trasporto)

Nei casi in cui sia presente un documento di trasporto collegato

alla fattura, casi di fatturazione differita, vanno valorizzati i

seguenti campi per ogni documento di trasporto. Numero DDT: numero

del Documento di Trasporto.

Data DDT: data del Documento di Trasporto (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Normativa Di Riferimento

Norma Di Riferimento: norma di riferimento, comunitaria o nazionale, da indicare nei casi in cui il cessionario/committente e'

debitore di imposta in luogo del cedente/prestatore (reverse charge),

o nei casi in cui sia tenuto ad emettere autofattura.

Fattura Principale

E' presente nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse

dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle agevolazioni in materia

di registrazione e pagamento IVA.

Numero Fattura Principale: numero della fattura relativa al trasporto di beni, da indicare sulle fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie.

Data Fattura Principale: data della fattura principale (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

3.6 BENI/SERVIZI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati devono essere ripetuti

per ogni fattura del lotto.

Dettaglio Linee

Numero Linea: numero che identifica la linea di dettaglio del bene/servizio riportata sul documento.

Tipo Cessione Prestazione: codice che identifica la tipologia di

cessione/prestazione qualora si tratti di sconto, premio, abbuono o

spesa accessoria; e' quindi valorizzabile soltanto in presenza di

questi casi.

Descrizione: natura e qualita' del bene/servizio oggetto della cessione/prestazione; puo' fare anche riferimento ad un precedente

documento emesso a titolo di anticipo/acconto.

Quantita': numero di unita' cedute/prestate; puo' non essere valorizzato nei casi in cui la prestazione non sia quantificabile.

Unita' Misura: unita' di misura in cui e' espresso il campo Quantita'.

Data Inizio Periodo: data iniziale del periodo di riferimento cui

si riferisce l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il

formato ISO 8601:2004).

Data Fine Periodo: data finale del periodo di riferimento cui si

riferisce l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il formato

ISO 8601:2004).

Prezzo Unitario: prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di

beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato

rappresenta il "valore normale".

Percentuale Sconto: eventuale sconto applicato (espresso in percentuale %).

Prezzo Totale: importo totale del bene/servizio al netto

dell'eventuale sconto.

Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla cessione/prestazione; nel caso di non applicabilita', il campo deve

essere valorizzato a zero.

Riepilogo Aliquota

E' presente nei casi in cui, almeno in una linea del blocco Dettaglio Linee figuri il campo Aliquota IVA diverso da zero, ovvero

se presenti spese accessorie

Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %).

Norma Riferimento Aliquota Ridotta: normativa di riferimento da

indicare nei casi di aliquota IVA ridotta.

Spese Accessorie: corrispettivi relativi alle cessioni accessorie,

(es. imballaggi etc.) qualora presenti.

Imponibile: valore totale dell'imponibile per singola aliquota.

Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sull'imponibile, qualora presente.

Imposta: imposta corrispondente all'applicazione dell'aliquota IVA

sul relativo imponibile.

Esigibilita' IVA: codice che esprime il regime di esigibilita' dell'IVA (differita o immediata).

Altri Dati Di Riepilogo

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.

Importo: importo riferito alle operazioni di cui al campo Natura.

Riferimento Normativo: normativa di riferimento per le operazioni

di cui al campo Natura.

Dati Su Veicoli

Sono presenti nei casi di cessioni tra paesi membri di mezzi di

trasporto nuovi. Dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4 del DL 331 del 1993.

Data: data di prima immatricolazione o di iscrizione del mezzo di trasporto nei pubblici registri (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Totale Percorso: totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o volate del mezzo di trasporto.

4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI

Vengono di seguito riportate le informazioni indispensabili per garantire la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI di cui al precedente paragrafo 2 b):

4.1 TRASMITTENTE

Identificativo Fiscale: numero di identificazione fiscale del trasmittente: corrisponde al codice fiscale assegnato dall'Anagrafe

Tributaria; per i non residenti si fa riferimento all'identificativo

fiscale assegnato dall'autorità del paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese

assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).

Progressivo Invio: progressivo univoco che il soggetto trasmittente

attribuisce ad ogni documento fattura elettronica.

Formato Trasmissione: codice identificativo della versione della

struttura informatica con cui è stato predisposto il documento

fattura elettronica.

4.2 DESTINATARIO

Codice Destinatario: identifica l'ufficio centrale o periferico, appartenente all'Amministrazione di cui all'articolo 1 lettera 2) del presente Regolamento, al quale e' destinata la fattura; la sua valorizzazione deve rispettare quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3 lettera 3) del presente Regolamento.

5. INFORMAZIONI PER L'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO

Vengono di seguito riportate le informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo di cui al precedente paragrafo 2 c); la loro definizione, nel rapporto contrattuale tra le parti, e' fortemente consigliata in quanto la loro valorizzazione e' propedeutica alla dematerializzazione del ciclo passivo delle amministrazioni. Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni fattura del lotto.

5.1 ORDINE ACQUISTO

Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto del documento fattura. Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce l'ordine di acquisto cosi' come identificato dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui l'ordine di acquisto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato. Identificativo Documento: numero dell'ordine di acquisto

associato

alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento
Numero

Linea.

Data: data dell'ordine di acquisto associato alla fattura
secondo

quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di
ordine)

all'interno dell'ordine di acquisto associata alla fattura
secondo

quanto indicato nei campi Riferimento Numero Linea.

5.2 CONTRATTO

Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la
cessione/prestazione oggetto del documento fattura.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di
dettaglio della fattura alle quali si riferisce il contratto
così

come identificato dai tre campi successivi (Identificativo
Documento,

Data, Numero Item); nel caso in cui il contratto si riferisce
all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero del contratto associato alla
fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero
Linea.

Data: data del contratto associato alla fattura secondo quanto
indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo
il

formato ISO 8601:2004).

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di
contratto)

all'interno del contratto associata alla fattura secondo
quanto

indicato nei campi Riferimento Numero Linea.

5.3 RICEZIONE

Dati relativi alla ricezione dei beni/servizi oggetto del documento

fattura.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la ricezione così'

come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento,

Data, Numero Item); nel caso in cui la ricezione si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero della ricezione associata alla

fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.

Data: data della ricezione associata alla fattura secondo quanto

indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il

formato ISO 8601:2004).

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ricezione)

all'interno della ricezione associata alla fattura secondo quanto

indicato nei campi Riferimento Numero Linea.

5.4 FATTURE COLLEGATE

Dati relativi alla fattura alla quale si collega il documento in

oggetto.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la fattura collegata

così' come identificata dai tre campi successivi (Identificativo

Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui la fattura collegata

si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere

valorizzato.

Identificativo Documento: numero della fattura collegata associata

alla fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero

Linea.

Data fattura: data della fattura collegata associata alla fattura

secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa

secondo il formato ISO 8601:2004).

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di fattura

collegata) all'interno della fattura collegata associata alla fattura

secondo quanto indicato nei campi Riferimento Numero Linea.

5.5 CASSA PREVIDENZIALE

Ritenuta Acconto: indica se il contributo cassa e' soggetto a ritenuta.

Imponibile Cassa: importo sul quale applicare il contributo cassa

previdenziale per singola aliquota.

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.

Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo – contabile utilizzabile per inserire un eventuale

riferimento utile all'amministrazione destinataria (es.: capitolo di spesa, conto economico .).

6. ALTRE INFORMAZIONI

Vengono di seguito riportate le informazioni che possono essere

inserite in fattura a seguito di accordi tra le parti ovvero per

esigenze specifiche del soggetto emittente, di cui al precedente paragrafo 2 d).

6.1 TRASMITTENTE

Contatti trasmittente

Telefono: contatto telefonico fisso/mobile.

Email: indirizzo di posta elettronica.

6.2 CEDENTE/PRESTATORE

Dati Anagrafici

Codice Fiscale: codice fiscale del cedente/prestatore assegnato

dall'Anagrafe Tributaria.

Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile

2009. In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

Titolo: titolo onorifico del cedente/prestatore.

Albo Professionale: nome dell'albo professionale cui appartiene il cedente/prestatore.

Provincia Albo: provincia dell'albo professionale.

Numero Iscrizione Albo: numero di iscrizione all'albo professionale.

Data Iscrizione Albo: data di iscrizione all'albo professionale (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Contatti

Telefono: contatto telefonico fisso/mobile del cedente/prestatore.

Fax: numero di fax del cedente/prestatore.

Email: indirizzo di posta elettronica del cedente/prestatore.

Riferimento Amministrazione: Codice identificativo del

fornitore

presente nell'anagrafica del sistema gestionale in uso presso l'Amministrazione.

6.3 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE

Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall'Anagrafe

Tributaria del rappresentante fiscale del cedente/prestatore.

Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration

and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile

2009. In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

Titolo: titolo onorifico del rappresentante fiscale del cedente/prestatore.

6.4 CESSIONARIO/COMMITTENTE

Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration

and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile

2009. In vigore dal 1 Luglio 2009. Tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

6.5 TERZO INTERMEDIARIO SOGGETTO EMITTENTE

Identificativo Fiscale: numero di identificazione fiscale; corrisponde al codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per

i non residenti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di residenza; all'identificativo

fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo

lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del

terzo

intermediario soggetto emittente qualora si tratti di persona non

fisica (alternativo ai campi Nome e Cognome seguenti).

Nome: nome del terzo intermediario soggetto emittente qualora si

tratti di persona fisica (alternativo, con il campo Cognome, al campo

Denominazione).

Cognome: cognome del terzo intermediario soggetto emittente qualora

si tratti di persona fisica (alternativo, con il campo Nome, al campo

Denominazione).

Titolo: titolo onorifico del terzo intermediario soggetto emittente.

CodEORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and

Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile

2009. In vigore dal 1 Luglio 2009. Tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

6.6 DATI GENERALI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati

per ogni fattura del lotto.

Dati Generali Documento

Importo Totale: importo totale del documento comprensivo di imposta

a debito del cessionario/committente.

Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sul totale documento,

qualora presente.

Causale: descrizione della causale del documento.

Dati Convenzione

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce la convenzione così'

come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento,

Data, Numero Item); nel caso in cui la convenzione si riferisce

all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero della convenzione associata alla

fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.

Data: data della convenzione associata alla fattura secondo quanto

indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il

formato ISO 8601:2004).

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di convenzione) all'interno della convenzione associata alla fattura

secondo quanto indicato nei campi Riferimento Numero Linea.

Dati Ordine Acquisto, Contratto, Convenzione, Ricezione, Fatture

Collegate

Dati relativi a Ordini, Contratti, Convenzioni, Ricezioni e Fatture

Collegate al documento in oggetto.

Codice Commessa Convenzione: codice della commessa o della convenzione collegata alla fattura.

Codice CUP: codice gestito dal Comitato Interministeriale per la

Programmazione Economica (CIPE) che caratterizza ogni progetto di

investimento pubblico (Codice Unitario Progetto).

Codice CIG: codice gestito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) che caratterizza ogni gara pubblica (Codice Identificativo Gara).

Dati Riferimento Sal (Stato avanzamento lavori)

Riferimento Fase: fase dello stato avanzamento cui la fattura si riferisce.

Dati Ddt (Documento Di Trasporto)

Causale Trasporto: causale del trasporto.

Vettore: vettore del trasporto.

Numero Colli: numero dei colli trasportati.

Data Ora Ritiro: data e ora del ritiro della merce (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Data Inizio Trasporto: data di inizio del trasporto (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Peso: peso della merce trasportata.

Unita Misura Peso: unita' di misura riferita al peso della merce trasportata.

Tipo Resa: codice che identifica la tipologia di resa.

Indirizzo Resa: indirizzo relativo alla resa (nome della via, piazza, etc.).

Numero Civico: numero civico dell'indirizzo relativo alla resa.

CAP: codice di avviamento postale dell'indirizzo relativo alla resa.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo relativo alla resa.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Nazione: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce il DDT (cosi' come identificato dai campi NumeroDDT e DataDDT); nel caso in cui il documento di trasporto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

6.7 BENI/SERVIZI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati

per ogni fattura del lotto.

Dettaglio Linee

Codice Articolo Fornitore: codice dell'articolo da catalogo fornitore.

Codice Articolo CPV: codifica del bene/servizio secondo il sistema

di classificazione unitario dell'oggetto degli appalti pubblici CPV

(Common Procurement Vocabulary).

Codice TARIC: codice di TARiffa Integrata Comunitaria, presente nel

sistema informativo doganale AIDA.

Ritenuta Acconto: indica se la linea della fattura si riferisce ad

una cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto.

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.

Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo utilizzabile per inserire un eventuale riferimento

utile all'amministrazione destinataria (es: capitolo di spesa, conto

economico .).

6.8 PAGAMENTO

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati

per ogni fattura del lotto. Condizioni Pagamento: codice che identifica le condizioni di pagamento.

Dettaglio Pagamento

Beneficiario: estremi anagrafici del beneficiario del pagamento

(utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal

cedente/prestatore) Modalita' Pagamento: codice che identifica le modalita' di pagamento.

Data Riferimento Termini Pagamento: data dalla quale decorrono i termini di pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Giorni Termini Pagamento: termine di pagamento espresso in giorni a partire dalla data di riferimento di cui al campo Data Riferimento Termini Pagamento.

Data Scadenza Pagamento: data di scadenza del pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Importo Pagamento: importo relativo al pagamento.

Codice Ufficio Postale: codice dell'ufficio postale (nei casi di modalita' di pagamento che ne presuppongono l'indicazione).

Cognome Quietanzante: cognome del quietanzante, nei casi di modalita' di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Nome Quietanzante: nome del quietanzante, nei casi di modalita' di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Codice Fiscale Quietanzante: codice fiscale del quietanzante nei casi di modalita' di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Titolo Quietanzante: titolo del quietanzante nei casi di modalita' di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Istituto Finanziario: nome dell'Istituto Finanziario presso il quale effettuare il pagamento.

IBAN: coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario (International Bank Account Number.)

ABI: codice ABI (Associazione Bancaria Italiana).

CAB: codice CAB (Codice di Avviamento Bancario).

BIC: codice BIC (Bank Identifier Code).

Sconto Pagamento Anticipato: ammontare dello sconto per pagamento anticipato.

Data Limite Pagamento Anticipato: data limite stabilita per il pagamento anticipato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Penalita' Pagamenti Ritardati: ammontare della penalita' dovuta per pagamenti ritardati.

Data Decorrenza Penale: data di decorrenza della penale (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

6.9 ALLEGATI

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati

per ogni fattura del lotto.

Per ciascun documento allegato alla fattura sono previsti i seguenti elementi identificativi:

Attachment: il documento allegato alla fattura elettronica.

Nome Attachment: il nome identificativo del documento.

Algoritmo Compressione: il codice che identifica l'eventuale algoritmo utilizzato per la compressione dell'allegato.

Formato Attachment: il codice che identifica il formato dell'allegato.

Descrizione Attachment: la descrizione del documento.

ALLEGATO "B"

REGOLE TECNICHE

INDICE

1. PREMESSA

2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA

- 4. MODALITA' DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
- 4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE
- 4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE
- 4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
- 4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
- 4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE
- 5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

1. PREMESSA

Il presente documento descrive le regole tecniche delle soluzioni

informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle

fatture di cui all'articolo 1, comma 213, lettera b), della legge 24

dicembre 2007, n. 244, nonché quelle idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità

del contenuto della fattura elettronica di cui all'articolo 1, comma

213, lettera gbis), della legge n. 244.

Le relative specifiche tecniche di dettaglio sono rese disponibili

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento

sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.

Tali specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia delle Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di

Interscambio, sentite le strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale

2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Il presente paragrafo descrive le regole di emissione della fattura

elettronica per la formazione del documento nella forma e nel contenuto previsto per la trasmissione attraverso il Sistema di

Interscambio (di seguito SdI).

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,

ai fini del presente regolamento si intende per fattura elettronica

un documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language),

sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la

normativa, anche tecnica, vigente in materia.

Per quanto attiene al contenuto informativo della fattura, si fa

riferimento all'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del presente

Regolamento. Il contenuto informativo puo' riferirsi ad una fattura

singola ovvero ad un lotto di fatture, in entrambi i casi si fa

riferimento ad un unico documento informatico con le caratteristiche

riportate precedentemente; nel seguito verra' utilizzato il termine

"fattura" per indicare indistintamente sia la fattura singola sia il

lotto di fatture.

3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Il presente paragrafo descrive i canali e le modalita' per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI.

3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA

La trasmissione della fattura al SdI e da questi ai soggetti riceventi avviene attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali:

- un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l'integrità del contenuto delle stesse;
 - un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività');
 - un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività');
 - un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale;
 - un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati.
- Le specifiche tecniche descrivono in dettaglio le modalità ed i canali di trasmissione utilizzabili.

4. MODALITÀ DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il presente paragrafo descrive le procedure operative per la trasmissione delle fatture elettroniche e lo scambio di informazioni (ricevute, notifiche) tra gli attori del processo. Tutti gli aspetti e gli elementi necessari per l'interazione con il SdI sono descritti in dettaglio nelle specifiche tecniche.

4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE

L'immissione e l'aggiornamento dei dati di competenza all'interno

dell'anagrafica di riferimento deve essere svolto nel rispetto di

quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3 lettera 3) del

presente Regolamento.

Affinche' i soggetti riceventi possano interagire con il SdI devono

essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla loro qualificazione e al proprio riconoscimento secondo le modalita'

previste dalle regole tecniche della SPCCoop, DPCM 1 aprile 2008,

pubblicate sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2008, e successive modificazioni.

4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE

Affinche' i soggetti trasmittenti possano interagire con il SdI

devono essere soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla loro

identificazione, requisiti che sono specifici dei singoli canali

utilizzati.

Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare la posta elettronica certificata non ha necessita'

di identificarsi in via preventiva al SdI ma deve avvalersi di un

gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilita' del servizio; tale gestore deve essere tra quelli

inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia

digitale, cosi' come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR

11

febbraio 2005, n. 68 ("Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27

della legge 16 gennaio 2003, n. 3" – G.U. 28 aprile 2005, n. 97) e

successive modificazioni; le modalita' d'identificazione del soggetto

a cui viene assegnata la casella di posta rispondono ai requisiti

citati in precedenza.

Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare un sistema di cooperazione applicativa, sia che si

tratti di servizi esposti su SPC sia di servizi esposti su rete

internet, deve necessariamente identificarsi al SdI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio con il SdI stesso; le modalita' di sottoscrizione dell'accordo rispondono ai requisiti

citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche.

Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare un sistema di trasmissione dati su protocollo FTP

deve necessariamente identificarsi al SdI tramite la definizione e la

sottoscrizione con il SdI di un protocollo di trasmissione; le modalita' per la sottoscrizione del protocollo rispondono ai requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche

tecniche.

4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

La procedura di invio della fattura vede, quali attori coinvolti:

- il fornitore;
- il SdI;
- il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore).

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

- il fornitore predispone la fattura elettronica secondo le regole di cui al paragrafo 2;
- il fornitore stesso, o un terzo delegato ad emettere fattura per conto di questo, appone la firma elettronica qualificata o digitale sulla fattura predisposta;
- il fornitore, o un terzo delegato, trasmette la fattura così generata, al SdI per mezzo dei canali e le modalità di cui al paragrafo 3.

4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

La procedura di inoltro della fattura elettronica dal SdI al destinatario vede, quali attori coinvolti:

- il SdI;
- il soggetto destinatario;
- il soggetto ricevente (se diverso dal soggetto destinatario).

Il SdI inoltra al soggetto destinatario, oppure ad un terzo soggetto ricevente di cui il destinatario si avvale, la fattura elettronica attraverso i canali e le modalità di cui al paragrafo 3.

Nell'eventualità che nella fattura risulti un codice di riferimento del destinatario non corretto, il SdI procederà ad inviare l'esito negativo esplicativo al mittente.

4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE

Tutti i canali di trasmissione descritti al precedente paragrafo 3

prevedono dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della

trasmissione. Questi messaggi sono specifici delle infrastrutture di

comunicazione e garantiscono la "messa a disposizione" del messaggio

e dei file allegati (fatture o notifiche o ricevute) da parte di chi

invia rispetto a chi riceve. Il SdI attesta l'avvenuto svolgimento

delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture

elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa

sull'invio di ricevute e notifiche.

La procedura puo' essere schematizzata nei punti seguenti:

– il SdI, ricevuto correttamente il documento fattura, assegna un

identificativo proprio ed effettua i controlli previsti al successivo

par. 5;

– in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente;

– nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica al destinatario;

– nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica;

– nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la

trasmissione al destinatario non fosse possibile il SdI invia al

soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna; resta a

carico del SdI l'onere di contattare il destinatario affinche'

provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l'invio;

- il SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;

Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato XML la cui struttura e' riportata nelle specifiche tecniche.

Di seguito uno schema di sintesi del flusso procedurale:

Parte di provvedimento in formato grafico

5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il SdI, per ogni documento fattura correttamente ricevuto, effettua

una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario.

Quest'attivita' di verifica, nei limiti di ambito in cui e' circoscritta, si configura come:

- un'operazione necessaria a minimizzare i rischi di errore in fase

elaborativa;

- uno strumento di filtro per prevenire, da un lato, possibili e

dispendiose attivita' di contenzioso, e per accelerare, dall'altro,

eventuali interventi di rettifica sulle fatture a vantaggio di una

piu' rapida conclusione del ciclo fatturazioneepagamento.

Il mancato superamento di questi controlli viene notificato al trasmittente e genera lo scarto del documento fattura che,

conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario della fattura.

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:

- nomenclatura ed unicità del documento trasmesso;
- integrità del documento;
- autenticità e validità del certificato di firma;
- conformità del formato fattura alle specifiche tecniche definite

dall'allegato A di cui all'art. 2 lettera 1) del presente regolamento;

- validità del contenuto della fattura rispetto alle informazioni

definite nell'allegato A di cui all'art. 2 lettera 1) del presente

regolamento;

I singoli controlli effettuati dal SdI sono descritti in dettaglio

nelle specifiche tecniche.